

Avvocatura

SEZIONE DECENTRATA DI REGGIO CALABRIA Via C. Portanova, Pal. Campanella - 89100 Reggio Calabria Tel. 0965/894621 - 894622 - 897047 - Fax 0965/25762- 312398

avv. Angela Marafioti

e-mail: a.marafioti@regcal.it p.e.c.: avvocato5.rc@pec.regione.calabria.it

Reggio Calabria lì 27.07.2016

Al Coordinatore Reggente Dell'Avvocatura Regionale **CATANZARO**

anticipata via p.e.c. al seguente indirizzo: "avvocatura.regionale@pec.regione.calabria.it"

Prot. Gen. - SIAR n. 24 1701 del 28 100.

Cs.n. 25/2016 - Rif. Avv. A. Marafioti

OGGETTO: Richiesta parere sull'interpretazione dell'art. 9, comma 2, 1.r. n.22/2010 per il tramite del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento"Agricoltura e Risorse Agroalimentari". Nota prot. gen. SIAR n. 0216391 del 6/7/2016.

Con la nota indicata in oggetto il Comitato di Vigilanza ARCEA, chiamato a verificare, in attuazione della DGR n. 61/2016, il "puntuale rispetto dell'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2010 e dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 69/2012, con riferimento ai compensi erogati agli organi di direzione, indirizzo e controllo che nel corso degli indirizzi in oggetto hanno operato presso l'ARCEA ...", ha chiesto a questa Avvocatura, per il tramite del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", di esprimere il proprio parere in merito all'interpretazione da darsi al medesimo art. 9, comma 2, l.r. n.22/2010, in particolare «... nella parte in cui afferma che "la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio"».

Al riguardo si ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni.

Occorre innanzitutto premettere che la norma in questione, rubricata "Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali", testualmente dispone: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10». Tali disposizioni si ritrovano sostanzialmente ribadite nell'art. 13, comma 5, della l.r. n.23/2012 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

Si tratta di una norma emanata dal legislatore regionale, nell'esercizio della sua autonomia finanziaria, in ossequio al principio fondamentale di contenimento della finanza pubblica dettato dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010, rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", il quale, nell'ambito di un ampio programma di interventi volti a contenere e razionalizzare la spesa pubblica statale e degli enti locali, ha appunto dettato una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi pubblici.

Ed infatti, al fine di conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa a carico del bilancio regionale anche, tra l'atro, attraverso il contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, in coerenza con la predetta disposizione nazionale, la norma in esame ha introdotto un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione di tutte le possibili forme di compenso corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo operanti nei vari enti sub-regionali e società partecipate a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, venendo al quesito posto, si ritiene necessario partire dall'esame del predetto art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 – il quale, si ribadisce, detta un principio di coordinamento della finanza pubblica connesso ad obiettivi nazionali di riequilibrio, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che le regioni sono tenute a rispettare a norma dell'art. 119 cost. (cfr. sul punto, *ex multis*, Corte Cost. n. 72/2014, n. 221/2013, n.218/2013, 36/2013, n. 262 del 2012, n.211/2012, n.139/2012) – tenendo conto del contesto in cui lo stesso è inserito e, dunque, leggendolo in combinato disposto con l'art. 9 del medesimo decreto legge.

In verità, infatti, prima ancora della norma regionale di cui è stata chiesta la corretta interpretazione, è la norma nazionale di principio contenuta nel più volte citato art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 che, nel prevedere l'abbattimento dei compensi riconosciuti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo degli apparati amministrativi ed ai titolari di incarichi a qualsiasi titolo ne ha escluso l'applicazione al «trattamento retributivo di servizio».

L'art. 9 del d.l. n. 78/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego", direttamente applicabile alle Regioni, quali amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, ha, poi, previsto un'altra serie di misure rivolte a favorire una riduzione del costo legato al trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle varie amministrazioni pubbliche.

Con le citate norme, dunque, il legislatore nazionale ha introdotto diversi interventi di contenimento di due distinte categorie di trattamenti economici: i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (art. 6) e il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (art. 9).

Più in particolare, l'art. 6, al comma 3, nel prevedere i limiti oggettivi dell'abbattimento, utilizzando un'espressione volutamente ampia, volta a ricomprendere qualsiasi forma di remunerazione per l'attività prestata in organi collegiali o in incarichi di qualsiasi tipo, ed escludendo espressamente dall'applicazione delle riduzioni il «trattamento retributivo di servizio», ha in sostanza stabilito di tenere fuori dall'abbattimento medesimo le retribuzioni da lavoro dipendente pubblico (soggette, invece, alle misure di contenimento indicate al successivo art. 9), in tal modo evitando

qualsiasi possibilità di cumulo delle diverse azioni di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica.

Così, anche il legislatore regionale, nell'escludere dall'applicazione dei tagli il «trattamento retributivo di servizio» ha inteso chiaramente distinguere tra i titolari di incarichi di qualsiasi tipo all'interno degli organi di direzione e controllo degli enti subregionali e i titolari di rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Regione Calabria, nei cui confronti operano altre misure di contenimento della spesa.

Alla stregua delle sue esposte considerazioni, poiché non possono nutrirsi dubbi in merito alla non applicabilità al Direttore di ARCEA delle misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego alle dipendenze della Regione Calabria, considerato che il suo rapporto con la Regione non è certamente inquadrabile nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, trattandosi, piuttosto, di un rapporto di lavoro disciplinato dallo Statuto dell'ARCEA e dal contratto fiduciario di diritto privato della durata di cinque anni stipulato tra le parti, condivisibilmente qualificato dal Dipartimento Bilancio nella relazione citata nella nota di richiesta di parere "contratto di prestazione d'opera", il compenso a lui spettante (testualmente definito dall'art. 10, comma 5, del predetto Statuto "indennità equiparata agli emolumenti corrisposti ai Dirigenti Generali della Regione Calabria") non può essere considerato un trattamento retributivo di servizio ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, vale a dire trattamento economico complessivo di un pubblico dipendente, nella specie regionale, e deve, dunque, essere sottoposto al taglio del 20 per cento di cui all'art. 9, comma 2, l.r. n. 22/2010. E ciò al fine di consentire l'effettivo contenimento dei costi sostenuti dalla Regione per i vari enti sub-regionali nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica regionale sottesi alla l.r. n. 22/2010 e ribaditi dalla l.r. n.23/2012.

P.T.M.

Nelle su esposte considerazioni è il parere richiesto.

Reggio Calabria, lì 28/04/2016

IL LEGALE INCARICATO

Avv Angela Marafioti